Dott. DAVIDE CARUGATI Notaio
Dott. MIRIAM MEZZANZANICA Notaio
20025 LEGNANO - Via S. Domenico 1
Tel. 0331 548161 R.A. Fax 549250
Cod. Fisc. Part. IVA 10780230156

N. 109.120 DI REPERTORIO N. 19.564 DI RACCOLTA

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di settembre:

28/09/2016.

In Milano, in una stanza a piano quarto-sala Senato, dell'Edificio U6-Rettorato, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Avanti a me dottor DAVIDE CARUGATI Notaio in Legnano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi:

- l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA** con sede in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, codice fiscale e partita Iva - 12621570154, annotata al Registro dell'imprese di Milano al numero REA MI-2074755, Ente di diritto italiano, qui rappresentata dal Rettore pro-tempore (Presidente Effettivo del Consiglio di Amministrazione) signora MESSA MARIA CRISTINA nata a Monza il dì 8 ottobre 1961 e domiciliata per la carica in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, a tale ufficio nominata in forza di decreto reso dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in data 11 luglio 2013, munita degli occorrenti poteri per quanto segue in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della suddetta Università nella seduta del 20 settembre 2016 il cui verbale, in estratto certificato conforme in data odierna, si allega sub "**A**" al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

- il signor **BROVELLI SERGIO**, nato ad Angera il 7 novembre 1978 e do-

REGISTRATO A MILANO 6
il 06.10.2016
al N. 41647
Serie 1T
Euro 200,00=

miciliato in Milano, via Paulucci di Calboli Fulcieri n. 30, (codice fiscale - BRV SRG 78S07 A290Y), il quale dichiara di essere celibe;

- il signor **MEINARDI FRANCESCO**, nato a Milano il 18 maggio 1965 e domiciliato in Lecco, corso Giacomo Matteotti n. 104, (codice fiscale - MNR FNC 65E18 F205I), il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di separazione dei beni;

- la società di diritto italiano "**MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**" con sede in Rocca Priora, viale della Galassia n. 43, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro dell'imprese di Roma - Sezione Ordinaria - 10027101004, REA numero RM-1204585, società costituita in Frascati (RM) - (Italia) in data 27 maggio 2008, qui rappresentata dall'Amministratore Unico signor SASSONE CORSI EMILIO nato a Napoli il 22 maggio 1955 e domiciliato per la carica in Rocca Priora, viale della Galassia n. 43, munito degli occorrenti poteri per quanto segue in forza del vigente statuto sociale;

- la società di diritto italiano "**KARMA S.r.l.**" con sede in Roma, via Birmania n. 81, capitale sociale di Euro 200.000,00 (duecentomila), codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro dell'imprese di Roma - Sezione Ordinaria - 12056481000, REA numero RM-1346984, società costituita in Roma - (Italia) in data 11 settembre 2012, qui rappresentata dall'Amministratore Unico signor AMODEO ROSARIO nato a Sambuca di Sicilia il 29 settembre 1936 e domiciliato per la carica in Roma, via Birmania n. 81, munito degli occorrenti poteri per quanto segue in forza del vigente statuto sociale;

- la società di diritto italiano "**FEDERICO DE NORA S.P.A.**" con sede in Milano, via Leonardo Bistolfi n. 35, capitale sociale di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni), codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro dell'imprese di Milano - Sezione Ordinaria - 06623310965, REA numero MI-1904157, società costituita in Milano - (Italia) in data 19 maggio 2009, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor DE NORA FEDERICO nato a Milano il 23 marzo 1968 e domiciliato per la carica in Milano, via Leonardo Bistolfi n. 35,

munito degli occorrenti poteri per quanto segue in forza di delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della predetta società nella seduta del 20 settembre 2016, delibera il cui verbale, in estratto da me certificato conforme all'originale in data odierna al numero

di repertorio, si allega sotto la lettera "**B**" al presente atto a farne parte integrante e sostanziale,

- la società di diritto italiano "**TEC - Società a Responsabilità Limitata**" con sede in Milano, via Zarotto n. 6, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro dell'imprese di Milano - Sezione Ordinaria - 07589190961, REA numero MI-1969099, società costituita in Milano - (Italia) in data 14 ottobre 2011, qui rappresentata dal procuratore speciale signor MASSARI GUIDO VITTORIO GIULIANO nato a Genova il 6 gennaio 1963 e domiciliato in Milano, via Morgagni Tullo n. 8, in virtu' di procura speciale ricevuta in data 27 settembre 2016 al n. 11.202 di repertorio dal Notaio Giulio Grilli di Milano, procura che in originale si allega sotto la

lettera "**C**" al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

- il signor **GIULIANA ANGELO**, nato a Napoli il 23 marzo 1959 e domiciliato in Roma, via Domenico Purificato n. 270, (codice fiscale - GLN NGL 59C23 F839N), il quale dichiara di essere separato,

- il signor **LIMATOLA FRANCESCO**, nato a Napoli il14 maggio 1949, ivi domiciliato in via Pietro Castellino n. 141/G, (codice fiscale - LMT FNC 49E14 F839M), il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione dei beni,

- il signor **SASSONE CORSI LUCIO**, nato a Napoli il 29 gennaio 1951 e domiciliato in Roma, viale Leonardo da Vinci n. 432/A, (codice fiscale - SSS LCU 51A29 F839I), il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi in regime di comunione dei beni, e

il signor **MAURI MICHELE**, nato a Milano il 10 settembre 1979 e domiciliato in Varedo, via Bagatti Valsecchi n. 22, (codice fiscale - MRA MHL 79P10 F205A), il quale dichiara di essere libero da vincoli matrimoniali.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano di essere tutti cittadini italiani, dopo di che stipulano e convengono quanto segue:

A) E' costituita tra l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA con sede in Milano, i signori BROVELLI SERGIO, MEINARDI FRANCESCO, GIULIANA ANGELO, LIMATOLA FRANCESCO, SASSONE CORSI LUCIO e MAURI MICHELE, ed altresì le società "MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Rocca Priora, "KARMA S.r.l." con sede in Roma, "FEDERICO DE NORA S.P.A." con sede in Milano e "TEC - Società a Responsabilità Limitata" con sede in Mila-

no, una società a responsabilità limitata con sede in Milano, con la denominazione

"**Glass to Power società a responsabilità limitata**"

o, in forma abbreviata,

"**Glass to Power s.r.l.**".

Ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è il seguente: Milano, viale Monte Nero n. 66.

B) La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare;

b) la consulenza tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti;

c) la promozione della compravendita dei Prodotti;

d) ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l'implementazione di una piattaforma *e-commerce*, la vendita di spazi pubblicitari per l'esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; l'organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l'organizzazione di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio "*Glass To Power*" o a qualsiasi altro marchio o bre-

vetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico,

il tutto come meglio indicato nell'articolo 3 delle norme (statuto) qui di seguito riportate per regolamentare il funzionamento della società stessa.

C) Il capitale sociale è determinato in Euro 300.000,00 (trecentomila) ed è diviso in quote; dai soci è conferito e sottoscritto in denaro come segue:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Euro 15.000,00 (quindicimila),

BROVELLI SERGIO Euro 15.000,00 (quindicimila),

MEINARDI FRANCESCO Euro 15.000,00 (quindicimila),

"MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" Euro 15.000,00 (quindicimila),

"KARMA S.r.l." Euro 75.000,00 (settantacinquemila),

"FEDERICO DE NORA S.P.A." Euro 75.000,00 (settantacinquemila),

"TEC - Società a Responsabilità Limitata" Euro 30.000,00 (trentamila),

GIULIANA ANGELO Euro 24.000,00 (ventiquattromila),

LIMATOLA FRANCESCO Euro 18.000,00 (diciottomila),

SASSONE CORSI LUCIO Euro 12.000,00 (dodicimila),

MAURI MICHELE Euro 6.000,00 (seimila).

Le quote di partecipazione sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti ed analogamente i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni rispettivamente possedute.

Del capitale sottoscritto, i Comparenti dichiarano che è stato effet-

tuato il versamento del venticinque per cento del capitale sottoscritto in denaro per complessivi Euro 75.000,00 (settantacinquemila)e precisamente:

il socio "KARMA S.r.l." ha versato (anche per conto degli altri soci UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, BROVELLI SERGIO, MEINARDI FRANCESCO e "MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in appresso chiamati, per brevità, soci "Core") la complessiva somma di Euro 23.437,50 (ventitremilaquattrocentotrentasette e centesimi cinquanta) (di cui Euro diciottomilasettecentocinquanta per sé ed Euro quattromilaseicentoottantasette e centesimi cinquanta per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno circolare non trasferibile portante il numero 7200261967-02 di pari importo, emesso in data 16 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dalla Filiale 378 di Roma del "Banco di Brescia S.p.A.";

il socio "FEDERICO DE NORA S.P.A." ha versato (anche per conto degli altri soci "Core") la complessiva somma di Euro 23.437,50 (ventitremilaquattrocentotrentasette e centesimi cinquanta) (di cui Euro diciottomilasettecentocinquanta per sé ed Euro quattromilaseicentoottantasette e centesimi cinquanta per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno circolare non trasferibile portante il numero 5403300705-10 di pari importo, emesso in data 22 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dalla Filiale (23) - Milano della "Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni";

il socio "TEC - Società a Responsabilità Limitata" ha versato (anche per conto degli altri soci UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-

BICOCCA, BROVELLI SERGIO, MEINARDI FRANCESCO e "MANAGEMENT INNOVATION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", in appresso chiamati, per brevità, soci "Core") la complessiva somma di Euro 9.375,00 (novemilatrecentosettantacinque) (di cui Euro settemilacinquecento per sé ed Euro milleottocentosettantacinque per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno circolare non trasferibile portante il numero 420017461008-08 di pari importo, emesso in data 26 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dalla Filiale 2108 di Milano della "Banca Popolare Commercio & Industria S.p.A.";

il socio GIULIANA ANGELO ha versato (anche per conto degli altri soci "Core") la complessiva somma di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) (di cui Euro seimila per sé ed Euro millecinquecento per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno postale vidimato non trasferibile portante il numero 0656427413-05 di pari importo, emesso in data 20 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dall'Ufficio Postale di Acilia, via di Saponara senza numero civico;

il socio LIMATOLA FRANCESCO ha versato (anche per conto degli altri soci "Core") la complessiva somma di Euro 5.625,00 (cinquemilaseicentoventicinque) (di cui Euro quattromilacinquecento per sé ed Euro millecentoventicinque per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno circolare non trasferibile portante il numero D 7400898681-07 di pari importo, emesso in data 20 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dalla Filiale di Napoli Nicolardi di "UniCredit S.p.A.";

il socio SASSONE CORSI LUCIO ha versato (anche per conto degli altri soci "Core") la complessiva somma di Euro 3.750,00 (tremilasette-

centocinquanta) (di cui Euro tremila per sé ed Euro settecentocinquanta per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno circolare non trasferibile portante il numero 7020094043-01 di pari importo, emesso in data 23 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dalla Ag. 3 - 00346 di Roma di "Credem";

il socio MAURI MICHELE ha versato (anche per conto degli altri soci "Core") la complessiva somma di Euro 1.875,00 (milleottocentosettantacinque) (di cui Euro millecinquecento per sé ed Euro trecentosettantacinque per conto dei detti soci "Core"), mediante un assegno circolare non trasferibile portante il numero 3502573405-06 di pari importo, emesso in data 20 settembre 2016 all'ordine della costituenda società, dalla Filiale 03840 di Varedo di "Intesa Sanpaolo S.p.A.",

assegni che i Comparenti qui esibiscono e consegnano all'Organo Amministrativo, infra nominando.

Il residuo 75% (settantacinque per cento) sarà versato nelle casse sociali a richiesta dell'Organo Amministrativo.

D) L'amministrazione e la rappresentanza della società vengono affidate ad un Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,

il tutto così come previsto negli articoli 22, 24 e 26 delle norme (statuto) qui di seguito riportate per regolamentare il funzionamento della società stessa.

A far parte del primo Consiglio di Amministrazione, che si determina in cinque membri, vengono nominati sino a dimissioni o revoca, i signori MEINARDI FRANCESCO, SASSONE CORSI EMILIO (codice fiscale - SSS

MLE 55E22 F839O), AMODEO ROSARIO (codice fiscale - MDA RSR 36P29 H743M), MASSARI GUIDO VITTORIO GIULIANO (codice fiscale - MSS GDU 63A06 D969K), Comparenti, nonché il signor COMINELLI ALBERTO ERNESTO, nato a Milano il 30 gennaio 1961, ivi domiciliato in via Col di Lana n. 12, (codice fiscale - CMN LRT 61A30 F205P), cittadino italiano.

I Comparenti signori MEINARDI FRANCESCO, SASSONE CORSI EMILIO AMODEO ROSARIO e MASSARI GUIDO VITTORIO GIULIANO dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Inoltre i signori SASSONE CORSI EMILIO, AMODEO ROSARIO e MASSARI GUIDO VITTORIO GIULIANO, Comparenti, segnalano di ricoprire altri incarichi di amministrazione e rappresentanza presso altre società, mentre l'altro Comparente signor MEINARDI FRANCESCO segnala di non ricoprire in altre società le anzidette cariche.

A Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato, sempre sino a dimissioni o revoca, il Comparente signor MEINARDI FRANCESCO.

E) - Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).

F) L'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor MEINARDI FRANCESCO, provvederà a tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della società ed è autorizzato ad introdurre nel presente atto le modifiche, soppressioni, ed aggiunte che venissero richieste dall'autorità competente ai fini della

iscrizione e pubblicazione a' sensi di legge.

G) L'organizzazione ed il funzionamento della società saranno disciplinati dalle seguenti

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO – DURATA – DOMICILIO – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

É costituita, ai sensi dell'art. 25 della L. 221/2012 e L. 33/2015, la società a responsabilità limitata denominata:

"**Glass to Power società a responsabilità limitata**"

o, in forma abbreviata**,**

"**Glass to Power s.r.l.**".

ARTICOLO 2 – SEDE

2.1 La società ha sede legale nel comune di Milano.

2.2 L'indirizzo della società nell'ambito del medesimo comune è comunicato al registro delle imprese con i termini e le modalità previste dall'art. 111-ter disp. att. c.c.

2.3 Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto:

a) attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologi-

co ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare;

b) la consulenza tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti;

c) la promozione della compravendita dei Prodotti;

d) ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l'implementazione di una piattaforma e-commerce, la vendita di spazi pubblicitari per l'esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; l'organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l'organizzazione di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio "Glass To Power" o a qualsiasi altro marchio o brevetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico.

3.2 La società può compiere, più in generale, tutte le operazioni produttive, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimen-

to degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere e concedere finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, rilasciare e ricevere fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività debbono essere svolte, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5 – LIBRO SOCI - DOMICILIO

5.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

5.2 E' onere del socio comunicare alla società ogni cambiamento del proprio domicilio, nonché, se del caso, dei propri riferimenti telefonici e di telefax e/o di posta elettronica.

5.3 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento

dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONI – FINANZIAMENTI DEI SOCI – TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 6 – CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale della società è di Euro 300.000,00 (trecentomila), diviso in quote ai sensi di legge.

6.2 Le partecipazioni dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche al capitale sociale.

6.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Sono fatti salvi i diritti previsti dall'art. 35 del presente statuto, nonché quelli che saranno successivamente deliberati in occasione di aumento del capitale sociale. Tali diritti non si trasferiranno con il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa delle relative quote di partecipazione.

6.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti ed, in genere, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

6.5 I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Salvo che nei casi di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile, è attribuita ai soci la facoltà

di prevedere espressamente nella delibera di aumento di capitale che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale circostanza, spetta ai soci che non abbiano concorso a tale deliberazione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473, primo comma, cod. civ.

ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI – LOCK-UP

7.1 Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale sociale e sono divisibili.

7.2 I trasferimenti delle partecipazioni hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso l'esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento a norma dell'articolo 2470, n. 2, cod. civ. In caso di trasferimento mortis causa l'iscrizione nel libro dei soci viene effettuata a richiesta dell'erede o del legatario, verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni, salvo non voglia esercitare il diritto di recesso come regolato dall'art. 2473 cod. civ.

7.3 Il trasferimento di partecipazioni o parte di esse, nonché il trasferimento o la costituzione di diritti reali sulle medesime, devono avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di loro inosservanza, il trasferimento sarà inefficace verso la so-

cietà e verso i terzi in genere e la società non darà corso all'iscrizione di detto trasferimento nel libro dei soci, né ad alcuna altra formalità prevista dalla legge in relazione a detto trasferimento.

7.4 Ai sensi del presente statuto, con il termine "trasferire" e/o "trasferimento" si intende qualsiasi negozio inter vivos a titolo oneroso, (ivi inclusi – a titolo esemplificativo – vendita, riporto, permuta, scissione, cessione di ramo d'azienda, conferimento in società, cessione, trasferimento fiduciario, vendita in blocco ed ogni altra forma di disposizione totale o parziale), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche transitoriamente o a termine (come in esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di accordi simili), il risultato del trasferimento a terzi (o dell'acquisto del relativo diritto a trasferire) della proprietà, della titolarità o della disponibilità in tutto o in parte della partecipazione, o di altri diritti reali (anche di garanzia), su dette partecipazioni, ovvero sui relativi diritti di opzione, compresa la creazione o costituzione di qualsiasi pegno, vincolo, onere, usufrutto o altro diritto o interessenza.

7.5 Ai sensi dell'art. 2469 II comma, cod. civ. le partecipazioni al capitale sociale non possono essere oggetto di trasferimento per atti inter vivos per il periodo di 24 mesi dalla data di costituzione della società.

ARTICOLO 8 – PRELAZIONE

8.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7.5 e ad eccezione dei trasferimenti di quote di partecipazione a società, enti o soggetti controllati, direttamente o indirettamente da uno o più soci ai sensi

dell’art. 2359 cod. civ., nei casi di trasferimento inter vivos a titolo oneroso delle partecipazioni spetta agli altri soci il diritto di prelazione per il relativo acquisto.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione scritta (denuntiatio) a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata inviata al domicilio o all’indirizzo pec di ciascuno di essi indicato nello stesso libro. La denuntiatio deve contenere:

- le generalità del cessionario: qualora il Cessionario agisca in qualità di mandatario, trustee o fiduciario, la denuntiatio dovrà specificare il nome completo e le altre indicazioni necessarie ad identificare il soggetto che sarà, direttamente o indirettamente, il beneficiario effettivo del trasferimento;
- le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento;
- i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

I soci destinatari della denuntiatio possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la stessa denuntiatio si riferisce, facendo pervenire al socio offerente e al Consiglio di Ammini-

strazione, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata r.r. o posta elettronica certificata. Detta comunicazione dovrà essere spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della denuntiatio.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella denuntiatio sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.2 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano già esercitato la prelazione.

Il diritto di prelazione sulle quote inoptate potrà essere esercitato entro quindici giorni dallo spirare del termine per l'esercizio della prelazione di cui al articolo 8.1 che precede.

La prelazione deve essere esercitata alle condizioni previste indicate dalla denuntiatio, e per l'intera quota inoptata.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

8.3 Qualora, a seguito della procedura di cui sopra, il diritto di prelazione risulti esercitato solo per una quota della partecipazione offerta in vendita, e fermo quanto previsto dall'art. 11 che segue, il Socio

Cedente potrà revocare l'offerta contenuta nella denuntiatio, mediante avviso da comunicarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi allo spirare del secondo termine per l'esercizio della prelazione di cui al articolo 8.2 che precede.

8.4 Qualora il trasferimento: (i) preveda il pagamento di un corrispettivo in tutto o in parte diverso dal denaro, ovvero, (ii) preveda un corrispettivo in denaro il cui ammontare, anche parzialmente, dipenda da, o sia funzionale a, qualsivoglia beneficio diverso dal trasferimento della partecipazione offerta, che il potenziale Cessionario abbia ricevuto o debba ricevere in virtù di altre operazioni commerciali fra lo stesso ed il Socio Cedente, il o i Soci Prelazionari potranno richiedere, in assenza di accordo tra le parti, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuntiatio, di deferire la determinazione del valore del corrispettivo della partecipazione trasferenda ad un esperto designato d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

8.5 Nel caso di nomina di un Esperto ai fini della determinazione del valore del corrispettivo della Partecipazione Trasferenda dovranno essere applicati i principi e la procedura di valutazione della Partecipazione Trasferita di cui all'art. 2473 cod. civ.

8.6 L'Esperto dovrà essere un professionista oppure una società di revisione indipendente, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo speciale della Consob.

8.7 Qualora il Socio Cedente non accetti il prezzo calcolato dall'Esperto, potrà revocare l'offerta formulata con la denuntiatio

mediante avviso da comunicarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione della relazione di valutazione dell'Esperto.

8.8 La Partecipazione ceduta dovrà essere trasferita libera da qualsiasi privilegio, onere, gravame o da diritti di terzi, unitamente ai diritti, di qualsivoglia natura a queste connessi, ivi inclusi i diritti ai dividendi che siano deliberati o pagati successivamente alla data dell'eventuale denuntiatio, ed il relativo prezzo dovrà essere corrisposto al momento della formalizzazione della cessione.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI SEGUITO (TAG ALONG)

9.1 Qualora, trascorso il termine di cui al punto 7.5, venga inviata da uno o più soci Cedenti Denuntiatio con la precisazione di avere ricevuto un'offerta da parte di terzi ("Acquirente Tag Along") per l'acquisto di una quota di partecipazione superiore all'80% (ottanta per cento) del capitale e:

(i) non si verifica l'ipotesi di cui all'Articolo 8.3 e 8.7 (revoca della denuntiatio);

(ii) si verifichi un'ipotesi di cui alla lettera (b) oppure alla lettera (c) dell'Articolo 11.1, (ipotesi in cui la prelazione di cui all'Articolo 8 si intende come non esercitata);

prima del perfezionamento del relativo trasferimento, dovrà essere dato corso alla procedura di cui al presente Articolo 9.

9.2 Entro 30 giorni dalla ricezione della denuntiatio il Socio Prelazionario avrà il diritto, ma non l'obbligo, di vendere all'Acquirente Tag Along la propria partecipazione detenuta nella società, previo invio di una comunicazione scritta al Socio Cedente ("Comunicazione di Tag

Along"). Il Socio Cedente avrà l'obbligo di fare acquistare dall'Acquirente Tag Along l'intera partecipazione del Socio Prelazionario, agli stessi termini e condizioni applicabili al Socio Cedente come indicati nella Denuntiatio, incluso il prezzo in contanti calcolato proporzionalmente a quello della Partecipazione Trasferenda.

9.3 Il Trasferimento della Partecipazione Trasferenda e della partecipazione del Socio Uscente Prelazionario ai sensi del presente Articolo, saranno perfezionati come un'unica ed unitaria operazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Socio Cedente della Comunicazione di Tag Along o di ottenimento di eventuali autorizzazioni o permessi, ove necessari, dell'autorità antitrust o altre autorità regolamentari.

9.4 Se la Comunicazione di Tag Along non è inviata dal Socio Prelazionario entro il termine indicato al articolo 9.2, si considererà che questi abbia definitivamente rinunciato ad esercitare il diritto di covendita di cui al presente Articolo in relazione al prospettato trasferimento e il Socio Cedente sarà libero di trasferire all'Acquirente Tag Along la Partecipazione Trasferenda.

9.5 Qualora l'Acquirente Tag Along non intendesse acquistare anche le partecipazioni detenute dagli altri soci, il Socio Cedente non potrà trasferire la propria partecipazione.

ARTICOLO 10 –OBBLIGO DI CO-VENDITA

10.1 Nel caso in cui, un terzo acquirente intendesse acquistare l'intero capitale sociale e i soci che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale fossero disponibili ad effettuare

tale cessione, qualsivoglia altro Socio dovrà vendere la propria partecipazione al prospettato terzo acquirente.

10.2 Per terzo acquirente si intende un offerente, persona fisica o giuridica, del tutto indipendente e svincolata da qualsivoglia rapporto, diretto o indiretto, con i soci cedenti.

ARTICOLO 11– GRADIMENTO

11.1 Nel caso in cui:

(a) sia superato il periodo di cui all'Articolo 7.5;

(b) nessun Socio Prelazionario abbia esercitato il diritto di prelazione nel termine di cui all'Articolo 8; ovvero

(c) i diritti di prelazione complessivamente esercitati dai Soci Prelazionari non riguardino l'intera Partecipazione Trasferenda, e non sia stata esercitata dal Socio Cedente la facoltà di revoca di cui agli Art. 8.3, e residui pertanto anche solo una parte di detta Partecipazione Trasferita,

(d) la Partecipazione Trasferenda sia oggetto di donazione:

la prelazione di cui all'Articolo 8 si intenderà come non esercitata da alcuno dei Soci Prelazionari ed il Socio Cedente potrà trasferire l'intera (e non meno dell'intera) Partecipazione Trasferenda al Cessionario ad un prezzo non inferiore a quello specificato nella Denuntiatio, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

(i) il trasferimento della partecipazione sia perfezionato nei 180 (centottanta) giorni successivi alla Denuntiatio;

(ii) i soci rappresentanti almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale della società abbiano comunicato per iscritto al Socio Ce-

dente ed al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il proprio gradimento del cessionario quando questi, qualunque forma giuridica rivesta, svolga, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllanti o controllate, attività in concorrenza con quella della società. La comunicazione di gradimento deve pervenire al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Secondo Termine di Accettazione di cui all'Articolo 8.2 (ove applicabile). In mancanza del gradimento di almeno il 40% dei soci lo stesso si intenderà negato. Al fine del computo della percentuale prevista dal presente comma, non sarà incluso il consenso implicito del socio cedente;

(iii) il potenziale Cessionario possegga mezzi finanziari sufficienti per eseguire le propri obbligazioni ai sensi del presente statuto e per il conseguimento dello scopo sociale sulla base dei budget, dei business plan e piani industriali esistenti al momento della prospettata cessione;

(iv) il Socio Cedente abbia inviato agli altri soci ed al Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Denuntiatio, una dichiarazione scritta del potenziale Cessionario nella quale questi irrevocabilmente dichiari, alla sola condizione che il trasferimento della Partecipazione Trasferenda si perfezioni a suo favore secondo i termini e le condizioni indicate nella suddetta comunicazione, di divenire parte del, e a subentrare in tutte le obbligazioni del Socio Cedente in relazione al, patto parasociale denominato "Patto Parasociale" depositato presso la società entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla costituzione

della società e conservato a cura del Consiglio di Amministrazione;

(v) per il caso in cui, per effetto del trasferimento della Partecipazione Trasferenda, il Socio Cedente cessi di essere socio della società, quest'ultimo abbia inviato agli altri soci e per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione della società, unitamente alla Denuntiatio, una copia dell'accordo tra il Socio Cedente ed il potenziale Cessionario in virtù del quale, alla sola condizione che il trasferimento della partecipazione si perfezioni a favore del secondo, ai sensi dei termini e delle condizioni indicati nella Denuntiatio, il Socio Cedente ceda al potenziale Cessionario e il potenziale Cessionario acquisti, ogni credito per finanziamento che il Socio Cedente vanti nei confronti della società.

ARTICOLO 12 –VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa al tempo vigente, con particolare riguardo alla normativa inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico e ai principi stabiliti dall'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 13 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 cod. civ., con decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione della società.

ARTICOLO 14 – RECESSO DEL SOCIO

14.1 Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge, e in quelli espressamente previsti agli artt. 7.2 e 35.2 del presente statuto.

14.2 Il diritto di recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o dalla trascrizione della decisione che legittima il recesso nel relativo libro, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della partecipazione posseduta.

14.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il fatto si è verificato. Dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione decorreranno i termini per la comunicazione di recesso del socio.

14.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

14.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera che lo legittima o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea dei soci è convocata da ciascun amministratore

di propria iniziativa, o su richiesta scritta effettuata dal Consiglio di Amministrazione da uno o più soci che siano regolarmente iscritti nel libro dei soci e che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

15.2 La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni, ovvero almeno 4 (quattro) giorni in caso di urgenza, prima del giorno fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ovvero, in mancanza di esso, a quello risultante dal Registro delle Imprese. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (in prima e in eventuali ulteriori convocazioni) e l'elenco degli argomenti da trattare.

15.3 L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale o altrove in Italia o in Europa.

15.4 In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e il sindaco unico, se nominato. Tale regolarità costitutiva dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'assemblea nell'apposito verbale.

ARTICOLO 16 – INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

16.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci. Il socio non in regola con i versamenti o con le

garanzie, eventualmente richiesti o dovuti, non può partecipare alle decisioni dei soci.

16.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta consegnata, o trasmessa anche mediante telefax o e-mail, al delegato per ogni singola assemblea. La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'organo di vigilanza, al revisore o ai dipendenti della società.

16.3 Le Assemblee potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

(a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente dell'assemblea;

(b) sia consentito al presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

(e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

16.4 Alle predette condizioni l'assemblea si intende riunita nel luogo

in cui si trovano il presidente ed il segretario dell'assemblea.

ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinunzia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

17.2 Delle riunioni assembleari si redige un verbale a cura del segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

17.3 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 18 - TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

18.1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.2 Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quando la società sia tenuta al consolidamento del bilancio, il termine di cui al precedente comma può essere prorogato fino a non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.3 L'assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta occorra una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto sociale.

ARTICOLO 19 – COMPETENZE DEI SOCI - CONSULTAZIONE SCRITTA – CONSENSO SCRITTO

19.1 I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approva-

zione da parte di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

19.2 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci prevista dall'articolo 2465 del codice civile per l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci o dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei due anni successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese.

19.3 Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora ne facciano richiesta uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

19.4 Le decisioni dei soci possono essere adottate tramite delibera dell'assemblea dei soci, consultazione scritta, o consenso espresso per iscritto, in conformità alle disposizioni del presente statuto, fermo restando che una delibera dell'assemblea dei soci è sempre necessaria, oltre che nei casi sopra indicati, nei seguenti casi:

(a) nei casi previsti dall'articolo 2479, quarto comma, cod. civ., dall'art. 2483 cod. civ. così come in ogni altro caso previsto dalla legge;

(b) per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di vigilanza e/o del revisore; e

(c) in ogni caso, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio della società.

19.5 Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante

consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale, ovvero in forma digitale.

19.6 La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, al revisore e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito (se nominati), deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale, ovvero in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come astensione.

19.7 Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica), ai componenti del Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito (se nominati), e deve essere trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

(a) la data in cui la decisione deve intendersi formulata;

(b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

(c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

(d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

19.8 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.

19.9 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma originale, ovvero in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta ai sensi dell'Articolo 20. Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum che il presente statuto richiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consenso e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successivo articolo 18.10, riguardanti la medesima decisione, devono sempre essere comunicati (tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica) dal Consiglio di Amministrazione a tutti i soci.

19.10 Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei

consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

19.11 Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i soci (tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica), ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito (se nominati), e trascritta tempestivamente a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c. indicando:

(a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

(b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

(c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

(d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

19.12 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 20 –QUORUM (COSTITUTIVI E DELIBERATIVI) DELLE DECISIONI DEI SOCI

20.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

20.2 L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in ogni successiva convocazione con la presenza di tanti soci che rappresen-

tino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenta almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, salvo per quanto riguarda le delibere obbligatorie per legge, quali ad esempio quelle di cui all'art. 2479 nonché 2482 bis e 2482 ter cod. civ., nel qual caso, i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti dalla legge;

20.3 Salvo diversa disposizione di legge, le quote di partecipazione per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, ma non vengono considerate ai fini del quorum deliberativo.

20.4 In deroga alle disposizioni che precedono, le deliberazioni dell'assemblea o altre decisioni dei soci relative agli argomenti di seguito indicati potranno essere adottate solo:

con il voto favorevole di almeno il 80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società:

(a) modifiche al presente statuto, ad eccezione di quelle relative al capitale sociale;

(b) emissione di titoli di debito;

(c) approvazione di progetti di fusione o di scissione

(d) distribuzioni di dividendi;

(e) liquidazione volontaria della società;

(f) approvazione di piani di "stock option" e/o ogni forma di aumenti di capitale riservato a dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori della Società;

(g) determinazione di ogni forma di compenso parziaria o complessiva dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

con il voto favorevole del 100% (cento per cento) del capitale sociale della società:

(h) delibere inerenti la modifica dei diritti particolari concessi al socio Università degli Studi di Milano Bicocca;

con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale della società:

(i) nell'ipotesi di un potenziale acquirente di quote societarie di nuova emissione, a seguito di aumento di capitale, maggiori del 30%.

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

21.1 Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), in base alla decisione dei soci al momento della relativa

nomina.

22.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina; in caso di mancata indicazione del periodo di durata della carica, essi rimangono in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile per lo svolgimento delle attività sociali.

22.3 Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

22.4 Quando è istituito il Consiglio di Amministrazione, qualora uno o più membri del Consiglio (ma non la maggioranza dei membri del Consiglio stesso) cessino dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, gli amministratori rimasti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

22.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il presidente e può altresì nominare un vice-presidente.

22.6 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.

ARTICOLO 23 – CONVOCAZIONE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il pre-

sidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore o dal sindaco unico se nominato. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche per iniziativa dei singoli amministratori, qualora il presidente non vi provveda.

23.2 La convocazione dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere effettuata alternativamente a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica. La convocazione dovrà essere inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun amministratore, salvo i casi di urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

(a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione;

(b) sia consentito al presidente della riunione di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del

giorno; e

(e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

23.4 Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 24 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione o limitazione di sorta, salvo quelli che la legge od il presente statuto riservino alla competenza dell'assemblea.

24.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'articolo 2475, quinto comma, cod. civ.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO SCRITTO

25.1 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente co-

stituite con la presenza di tutti gli amministratori e del sindaco unico, se nominato.

25.2 Le delibere ed altre decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

25.3 Le delibere ed altre decisioni relative alle seguenti materie dovranno essere adottate con metodo collegiale e si riterranno approvate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione; non potranno formare oggetto di delega di poteri:

(a) la determinazione del compenso ai dirigenti della società;

(b) gli accordi transattivi o componimenti di controversie aventi valore eccedente Euro 250.000,00;

(c) i contratti con parti correlate ai soci;

(d) conclusione, modifica o cessazione di qualsiasi contratto od operazioni di valore superiore a Euro 250.000,00 ciascuna, aventi ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, vendita, trasferimento, locazione, cessione o altro atto di disposizione di una parte sostanziale dell'azienda, di beni immobili o mobili, di beni immateriali, nonché qualsiasi vendita di elementi dell'attivo al di fuori della gestione degli affari di ordinaria amministrazione;

(e) operazioni di valore superiore ad Euro 250.000,00 ciascuna, aventi ad oggetto la costituzione di qualsiasi gravame (esclusi i privilegi legali) sui beni della Società; richiesta o concessione di fideiussioni, garanzie, depositi o cauzioni a terzi; richiesta o concessione di prestiti o altre linee di credito; modifica delle condizioni applicabili ai pre-

stiti richiesti o concessi a terzi;

(f) costituzione di filiali, succursali o uffici di rappresentanza;

(g) acquisizione, vendita o conferimento di un'azienda (o parte sostanziale di un'azienda) o di una partecipazione in qualsiasi società;

(h) qualsiasi accordo di partnership, joint-venture o raggruppamento temporaneo di imprese o altro analogo contratto con terzi;

(i) designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle società controllate (intendendosi il termine "controllo" con riferimento all'art. 2359, comma 1, c.c.).

25.4 In caso di parità dei voti il voto espresso dal Presidente o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, se nominato, valgono doppio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

25.5 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

25.6 Salvo quanto previsto al punto 25.3 ed a meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, i membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

25.7 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, al sindaco unico e al revisore, se nominati,

tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare (dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare). I consiglieri hanno 5 (cinque) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 2 (due) e non superiore a giorni 10 (dieci). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come astensione. Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, al sindaco unico, al revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

25.8 Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale l'amministratore consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società tramite consegna a mano, o telefax, o posta elettronica.

25.9 La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

25.10 Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, il sindaco unico, e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

ARTICOLO 26 – RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

26.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, per questi ultimi se nominati e nell'ambito dei poteri loro conferiti.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 27 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

27.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari ca-

riche è stabilita, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del sindaco unico, se nominato.

27.3 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

27.4 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

TITOLO V

ARTICOLO 28 - ORGANI DI CONTROLLO

28.1 In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

28.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile.

28.3 In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso gli Enti competenti, oppure, a scelta dei soci, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale. L'alternativa come sopra consentita ai soci non costituisce modificazione dell'atto

costitutivo, ma non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

ARTICOLO 29 – CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA

29.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco unico, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ.

29.2 Per il sindaco unico iscritto nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 cod. civ.

ARTICOLO 30 – CESSAZIONE DALLA CARICA

30.1 Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

30.2 In caso di morte, di rinunzia, di decadenza del sindaco unico, nei successivi trenta giorni l'assemblea dei soci, su iniziativa dell'Consiglio di Amministrazione, nomina il nuovo sindaco unico. Nelle ipotesi di rinunzia e di decadenza del sindaco unico, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo sindaco unico.

ARTICOLO 31 – CONSIGLIO SCIENTIFICO

31.1 In considerazione dell'elevato contenuto scientifico-tecnologico ed innovativo dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di un Consiglio Scientifico composto da due a dieci membri scelti fra persone, anche esterne alla società, di comprovata esperienza e professionalità in ambito scientifico, tecnico e di ricerca correlato allo sviluppo dei brevetti di

cui la società diverrà licenziataria e/o titolare. Del Consiglio Scientifico sarà membro di diritto l'Amministratore Delegato della società, se nominato, ovvero, in difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fungeranno da Segretario del Consiglio Scientifico.

31.2 Al Consiglio Scientifico sono demandate funzioni di coordinamento scientifico tecnico, indirizzo e supervisione dell'attività di sviluppo e ricerca effettuata dalla società. Al Consiglio Scientifico è demandata anche funzione consultiva in favore del Consiglio di Amministrazione, allorché questo lo ritenga opportuno.

31.3 La durata del Consiglio Scientifico coinciderà con quella dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 32 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

32.1. Le riunioni del Consiglio Scientifico verranno convocate senza particolari formalità almeno due volte l'anno, e, comunque su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero quando almeno due membri del Consiglio Scientifico lo richiedano.

32.2 Il Segretario farà constare il tenore delle riunioni da apposito verbale.

32.3 La carica di membro del Consiglio Scientifico sarà gratuita, salva la previsione di un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione per i soli membri esterni.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ARTICOLO 33 – BILANCIO

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

33.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

33.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 34 – RIPARTO UTILI

34.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che con decisione dei soci non stabilisca diversamente e ferma la previsione di cui al successivo articolo 35.

ARTICOLO 35 –DIVIDENDI – PARTICOLARI DIRITTI AI SENSI DELL'ART. 2468 COD. CIV.

35.1 Le parti danno atto che, essendo la presente società una Startup Innovativa, gli eventuali dividendi, per i primi 4 anni dalla costituzione della società, non saranno distribuiti e saranno reinvestiti principalmente per svolgere attività di Ricerca&Sviluppo, secondo quanto stabilito dalle norme inerenti le Startup innovative. In ogni caso, il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno della loro esigibilità.

35.2 Relativamente alla partecipazione del socio Università degli Studi di Milano Bicocca (Università), in parziale deroga a quanto prescritto nel presente Statuto:

- l'Università ha sempre diritto di recedere dalla società con comunicazione alla società mediante raccomandata a.r., con un preavviso di almeno centoottanta giorni; per le modalità di rimborso della quota si applicano le norme previste dal Cod. Civ. per le Srl. in merito;
- la partecipazione dell'Università nella società sarà postergata nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione; resta fermo che la riduzione del capitale per perdite ovvero la riduzione nella restituzione dei conferimenti in esito alla liquidazione, dopo avere causato l'annullamento delle partecipazioni degli altri soci, comporterà – se necessario – anche la riduzione, e, ove del caso, l'annullamento, della partecipazione del socio Università.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO - RINVIO

ARTICOLO 36 – SCIOGLIMENTO

36.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 37 – RINVIO

37.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

H) Si da' atto che l'importo globale delle spese per la costituzione della società e poste a carico della stessa ammontano a complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

In sede di registrazione nel registro delle Imprese la società, come sopra rappresentata, chiede di essere iscritta nella sezione speciale per le società "Start-up innovative" dichiarando di avere tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia, e chiede di godere di tutte le esenzioni tributarie previste in materia, compresa l'esenzione dai diritti dovuti in sede di iscrizione nel registro delle Imprese.

I Comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale, ho dato lettura ai Comparenti che, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono che sono le ore 9,55 (nove e minuti cinquantacinque).

Consta di tredici fogli scritti in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me per pagine quarantotto sin qui.

F.TI MARIA CRISTINA MESSA

FEDERICO DE NORA

GUIDO VITTORIO GIULIANO MASSARI

SERGIO BROVELLI

FRANCESCO MEINARDI

ROSARIO AMODEO

ANGELO GIULIANA

LUCIO SASSONE CORSI

MICHELE MAURI

FRANCESCO LIMATOLA

EMILIO SASSONE CORSI

DAVIDE CARUGATI Notaio

Allegato "A" s.n. 109.120/19564 di repertorio

Bollo corrisposto in modo virtuale autorizzaz. n. 95936 del 23.12.02

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA

PIAZZA DELL'ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2016

N. 7

Il giorno 20 settembre 2016 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 – si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE	Il Magnifico Rettore Prof. Maria Cristina Messa
SEGRETARIO	Il Direttore Generale Dott. Candeloro Bellantoni assistito per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti

Prof. Giovanni Chiodi	
Prof. Serafino Negrelli	
Prof. Francesco Nicotra	lascia la seduta dopo la del. n. 488/2016/CdA (totale presenze: n. 41 deliberazioni)
Dott. Maria Bramanti	entra alla del. n. 469/2016/CdA (totale presenze: n. 97 deliberazioni)
Dott. Livia Pomodoro	lascia la seduta dopo la del. n. 542/2016/CdA (totale presenze: n. 96 deliberazioni)
Dott. Mariacristina Rapisardi	
Sig. Alberto Cassella	
Sig. Lorenzo Morandi	

Sono assenti giustificati

Prof. Luigi Nicolais

Assistono alla seduta

Prof. Paolo Cherubini	Pro-Rettore Vicario
Prof. Andrea Biondi	Consigliere dimissionario invitato alla seduta
Dott. Marco Cavallotti	Direttore Generale Vicario
Dott. Pasquale Iannantuono	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Giuseppe Sinicropi	assiste alla seduta fino alla del. n. 548/2016/CdA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Rettore
Provvedimenti per il personale
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Provvedimenti sul diritto allo studio
Rinnovo Nucleo di Valutazione
Varie ed eventuali

Il Rettore propone di modificare l'ordine dei punti in discussione. **Il Consiglio di amministrazione unanime approva**. L'ordine del giorno è modificato nel modo seguente:

Comunicazioni del Rettore
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Provvedimenti per il personale
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Provvedimenti sul diritto allo studio
Rinnovo Nucleo di Valutazione
Varie ed eventuali

(Deliberazioni discusse: dalla n. 448 alla n. 565, totale n. 118)

*****
.....OMISSIS.....
*****

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

*****

.....OMISSIS.....

*****

Il Sig. Alberto Cassella esce.

***

Deliberazione n. 458/2016/CdA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ "GLASS TO POWER SRL - SPIN OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

UOR proponente: Area della Ricerca

Il Prof. Francesco Nicotra illustra l'argomento in oggetto e comunica che il Prof. Francesco Meinardi e il Prof. Sergio Brovelli, afferenti al Dipartimento di Scienza dei Materiali di questa Università, con nota del 30/05/2016, hanno presentato all'Ateneo, ai sensi del D.M. sugli Spin Off n. 168/2011 e delle vigenti "*Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (nel seguito Linee Guida), nonché ai sensi del "*Regolamento Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (D.R. 388/2016 – nel seguito Regolamento Spin Off), nella loro qualità di soggetti proponenti, la proposta di costituzione di una società Spin Off denominata "Glass To Power" avente ad oggetto un progetto imprenditoriale operante nell'area delle energie rinnovabili.
La costituenda società, ai sensi delle suddette Linee Guida (art. 3 e art. 4.2) e del Regolamento Spin Off, perseguirà gli obiettivi e presenta i requisiti necessari per essere considerata come Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Detto progetto imprenditoriale, infatti, trae origine dalle attività di ricerca dei soggetti proponenti ed è finalizzato a valorizzare il "Portafoglio di Domande di Brevetto" inerenti "Concentratori Solari Luminescenti" di cui l'Università è unica proprietaria e gli stessi proponenti co-inventori. Tali invenzioni costituiranno oggetto dell'attività di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione della società Glass To Power.
Il progetto imprenditoriale ha attirato l'interesse di Management Innovation S.r.l., un'azienda con sede in Roma che fornisce consulenza strategica e supporto per le transazioni di private equity, nonché per lo sviluppo aziendale e della finanza aziendale nel settore dell'energia rinnovabile. Management Innovation si è mostrata interessata a sottoporre il progetto imprenditoriale ad alcuni finanziatori/investitori che forniranno i capitali necessari per la costituzione della società e per la realizzazione del progetto.
L'idea imprenditoriale è già oggetto di un Term Sheet (vincolante), "*Term Sheet della costituenda società Glass To Power*", allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 458/2016/CdA), stipulato il 27/07/2016, tra Management Innovation, questa Università e i soggetti proponenti Prof. Francesco Meinardi e Prof. Sergio Brovelli. Il Term Sheet definisce le linee-guida sulla base delle quali i suddetti soggetti intendono intraprendere in buona fede trattative finalizzate alla creazione e gestione di una nuova società di capitali denominata, appunto, "Glass To Power".

L'idea imprenditoriale:
L'idea imprenditoriale consisterà nella realizzazione di concentratori solari luminescenti da integrarsi in infissi e vetrate continue per edifici a impatto energetico (quasi) nullo.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Struttura societaria, capitale sociale, oggetto sociale:

- Denominazione sociale: GLASS TO POWER S.r.l.
- Sede legale: in Milano
- Capitale sociale: € 300.000,00

Oggetto sociale: La società avrà ad oggetto in particolare: a) Attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare; b) la consulenza tecnico industriali per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti; c) la promozione della compravendita di tali Prodotti;

Compagine sociale:

SOCI PROPONENTI					
	Cognome	Nome	Qualifica/Appartenenza	Quota al valore nominale	Quota % di capitale sociale
1.	**MEINARDI**	**Francesco**	Professore Associato UNIMIB	€15.000,00	5%
2.		**Sergio**	Professore Associato UNIMIB	€15.000,00	5%

SOCIO				
	Denominazione	Sede	Quota al valore nominale	Quota % di capitale sociale
1.	**Management Innovation S.r.l.**	Rocca Priora (Roma)	€15.000,00	5%

Di seguito vengono indicati i finanziatori, individuati da Management Innovation, che forniranno i capitali necessari per la costituzione della società e per la realizzazione del progetto.

SOCI FINANZIATORI				
	Denominazione	Sede	Note	Quota % di capitale sociale*
1.	**KARMA S.r.l.**	Roma	Anno fondazione: 2012 Capitale Sociale: 200.000,00 euro Oggetto: attività di natura finanziaria, con l'assunzione di partecipazioni in società nel settore tecnologico e delle energie a concentrazione solare	25% (versamento € 93.750,00)
2	**Angelo GIULIANA (Ditta individuale)**	Roma	Formazione: Fisica Attività lavorativa: dal 2016 EIT Digital (European Commission) Business Development Manager	8% (versamento € 30.000,00)
3	**TEC S.r.l.**	Milano	Anno fondazione: 2011 Capitale Sociale: 10.000,00€ Oggetto: progettazione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici ed a biomassa	10% (versamento € 37.500,00)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

4	**Ing. Lucio SASSONE CORSI**	Roma (CF: SSSLCU51 A29F839I)	Formazione: Ingegneria Elettronica Profilo: Profonda conoscenza del Mercato ICT, sviluppo e Gestione di Business Units autonome e complesse etc. Attività lavorativa: dal 2007 ad oggi Business Development Director Senior Advisore presso Everis Italia SpA (Roma)	4% (versamento € 15.000,00)
5	**Ing. Francesco LIMATOLA**	Napoli (CF: LMTFNC49 E14F839M)	Formazione: Ingegneria Elettronica Attività lavorativa: dal 2009 ad oggi Consigliere di B.E. solutions, società del gruppo B.E. Team di consulenza e servizi particolarmente per le banche	6% (versamento € 22.500,00)
6	**Federico De Nora S.p.A. (con socio unico)**	Milano	Anno fondazione: 2009 Capitale Sociale: 25.000.000,00€ Oggetto: assunzione di partecipazione	25% (versamento € 93.750,00)
7	**Dott. Michele MAURI**	Milano	Titolare assegno di ricerca (A2 senior) presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali di UNIMIB dal 01/01/2015 al 31/12/2016 Profilo: Dottorato in nanostrutture e nanotecnologie e laurea in Scienza dei Materiali	2% (versamento € 7.500,00)
*	I valori assoluti in € tengono conto del punto del Term Sheet "Versamento quote" e risultano maggiorati del 20%. Infatti il Term Sheet prevede che *"le quote del capitale iniziale relative ai Soci Core (Prof. Francesco Meinardi, Prof. Sergio Brovelli, Management Innovation e UNIMIB) vengano versate per l'intero dagli AltriSoci (soci finanziatori/investitori) in termini proporzionali al capitale acquisito dagli stessi AltriSoci al momento della costituzione della Società".*			

Tutti i suddetti "Soci Finanziatori" hanno provveduto a sottoscrivere un documento denominato *"Richiesta di sottoscrizione quote della costituenda società Glass To Power"*, nella quale ciascun socio finanziatore ha dichiarato:

a) di avere letto e approvato il Business Plan della costituenda Glass To Power;
b) di avere letto e approvato il Term Sheet concordato dai "Soci Core";
c) di essere interessato a sottoscrivere una quota della società Glass To Power (di cui alla suddetta tabella)

Viene proposta la partecipazione di UNIMIB:

UNIMIB	**Quota al valore nominale** € 15.000,00	**Quota % di capitale sociale** 5%

Si fa presente che per accordo delle parti, come indicato nel Term Sheet, l'intero capitale sociale (€ 300.000,00) verrà versato dai soci "Investitori/finanziatori" al momento della costituzione della società.

Progetto imprenditoriale:

Tutti gli aspetti relativi alla i) descrizione del progetto imprenditoriale, ii) all'analisi del mercato di riferimento, iii) alla strategia di mercato e iv) al piano economico finanziario sono descritti nell'allegato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

"Business Plan Glass To Power" e relativa Scheda di proposta, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (rispettivamente ALLEGATO B e ALLEGATO C alla delibera n. 458/2016/CdA).

Sede operativa della Società e Attrezzature/apparecchiature necessarie per l'attività di impresa:
Secondo quanto previsto dalla normativa interna universitaria, i proponenti hanno richiesto che la società abbia sede operativa presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università in Via Cozzi, 55, 20125 Milano – Ed. U5 e di avvalersi in via non esclusiva degli spazi di cui all'art. 4 della Convenzione dei Reciproci Rapporti.
Per l'uso degli spazi e/o delle attrezzature la Società spin off provvederà a corrispondere all'Università a titolo di rimborso una somma forfetaria annuale.
L'Area Risorse Immobiliari e Strumentali-Settore Appalti e Contabilità Contratti, ha comunicato in data 14/06/2016, che vista la richiesta da parte dei soci proponenti (Prof. Meinardi e Prof. Brovelli) in merito all'uso delle strutture e attrezzature in via non esclusiva dell'Università ubicate presso l'Ed. U5 (Via Cozzi, 55, 20125 Milano) ritiene congruo il seguente importo forfettario: € 9.928,00 + IVA annui.

Portafoglio Brevetti UNIMIB sui "Concentratori Solari" - Licenza:
Poiché l'oggetto sociale di Glass To Power poggia interamente sulla tecnologia dei "Concentratori Solari Luminescenti", il Team dei proponenti ha richiesto che in fase di fondazione la società Glass To Power sottoscriva con UNIMIB specifico accordo di licenza esclusiva delle domande di brevetto di seguito elencate:

- Domanda di Brevetto Italiano n. MI2015A000041 del 19.01.2015 e relativa domanda di brevetto internazionale PCT n. PCT/IB2016/000032 del 18.01.2016) avente ad oggetto l'invenzione "*Concentratore solare luminescente incolore e privo di metalli pesanti a base di nanocristalli semiconduttori di calcogenuri almeno ternari con assorbimento esteso fino alla regione del vicino infrarosso*";
- Domanda di Brevetto Italiano n. 102016000042717 del 27.04.2016 dal titolo "*Concentratore solare luminescente ad ampia area a base di nanocristalli semiconduttori a gap energetico indiretto*".

PARERE DELLA COMMISSIONE BREVETTI:
La Commissione Brevetti di UNIMIB, nella seduta dell'8/09/2016 ha esaminato ed ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di accordo di licenza che si uniforma al Term Sheet di cui sopra e alla normativa universitaria.
Per la trattazione dell'accordo di licenza si rinvia alla delibera n. 460 del presente verbale.

Art. 4.3 Linee Guida Spin Off UNIMIB - Organo Amministrativo della Società – Impegno dei proponenti
La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione (nel seguito CdA).
In particolare il CdA sarà composto da n. 05 membri la cui nomina per patto parasociale spetta:
-2 membri ai "Soci Core (UNIMIB, Prof. Meinardi, Prof. Brovelli e Management Innovation)di cui uno con il ruolo di Presidente CdA e uno con il ruolo di Amministratore delegato.
-1 membro al socio finanziatore Karma (socio con il 25% di capitale sociale)
-1 membro al socio finanziatore Federico de Nora (socio con il 25% di capitale sociale)
-1 membro ai restanti soci.
Ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida "*Requisiti e incompatibilità della partecipazione del personale universitario alle Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" ed in osservanza dell'art. 3 del D.M 168/2011 nonché del Regolamento Spin off di UNIMIB, sono state acquisite le dichiarazione dei soggetti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

proponenti Prof. Francesco Meinardi e Prof. Sergio Brovelli, allegate al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (rispettivamente ALLEGATO D e ALLEGATO E alla delibera n. 458/2016/CdA).

Con riferimento al socio Dott. Michele Mauri lo stesso ai sensi della suddetta normativa ha dichiarato che rivestirà nella società la semplice qualità di socio e non svolgerà attività o assumerà ruoli amministrativi. Inoltre il Dott. Michele Mauri ha dichiarato di avere informato il proprio responsabile dell'assegno di ricerca Prof. Roberto Simonutti.

Attività della SOCIETÀ, attività dei SOCI

La costituenda società nell'ambito degli scopi societari si impegna:

a) ad operare in modo da non arrecare pregiudizio al buon nome, all'immagine ed al decoro dell'Università;
b) a non avviare o svolgere attività di concorrenza con quella di consulenza, ricerca e formazione per conto terzi dell'università;
c) a far assumere ai propri soci/collaboratori comportamenti necessari ed opportuni per l'osservanza dei punti a) e b) precedenti.

Atti societari e commerciali

È stata fornita la bozza di **statuto** che contiene "i diritti particolari per UNIMIB" come previsti dalla regolamentazione Universitaria, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO F alla delibera n. 458/2016/CdA), e le previsioni di cui al Term Sheet.

I **Patti parasociali,** documento allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO G alla delibera n. 458/2016/CdA), sono stati forniti e contengono gli aspetti inerenti obblighi e doveri dei soci di cui al Term Sheet.

Il documento **Convenzione dei Reciproci Rapporti,** allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO H alla delibera n. 458/2016/CdA), è stato redatto in conformità alle Linee Guida Spin off e alla regolamentazione universitaria. In detto documento è stato prevista una disciplina inerente i "*Brevetti Congiunti*". In particolare, in considerazione della partecipazione dell'UNIVERSITÀ alla SOCIETÀ e del sostegno dell'UNIVERSITÀ all'avvio e primo sviluppo della SOCIETÀ, si è previsto che nel caso in cui G2P conseguisse un'innovazione originale e brevettabile, ciascuna domanda di brevetto relativa ad invenzioni concepite con il contributo totale o parziale dei SOCI PROPONENTI, sarà di proprietà congiunta della SOCIETÀ e dell'UNIVERSITÀ.

Le suddette bozze di Statuto, Patti parasociali, Convenzione dei Reciproci Rapporti sono state sottoposte in visione ed accettate da tutti i futuri soci.

Uso del logo UNIMIB per scopo pubblicitario:

I soci proponenti con apposita nota, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del "*Regolamento per la disciplina dell'uso del nome, del logo e dell'immagine dell'Ateneo*", hanno altresì richiesto l'uso del logo UNIMIB a scopo pubblicitario.

Per la trattazione dell'accordo di concessione del logo si rinvia delibera n. 461 del presente verbale.

PARERE DELLA STRUTTURA SCIENTIFICA INTERESSATA:

Il Consiglio di Dipartimento di Scienza dei Materiali nella seduta del 20/07/2016 ha espresso parere favorevole, subordinatamente al parere della Commissione Spin off, in merito al progetto imprenditoriale ed

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

ha approvato la messa a disposizione degli spazi ed attrezzature per la durata di 6 anni così come previsto dalla normativa universitaria.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto che la somma pari ad € 9.928,00 + IVA sarà versata, previa emissione fattura dell'Università, per il 50% a favore del Dipartimento di Scienza dei Materiali quale struttura ospitante la società e per il restante 50% a favore del Bilancio centrale dell'Ateneo.

PARERE COMMISSIONE SPIN OFF:
La Commissione Spin off nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n.168, dalle Linee Guida e dal Regolamento Spin off, nella seduta del 26/07/2016, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla proposta imprenditoriale, alla qualificazione di "Glass To Power S.r.l." quale "*Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" e in merito a tutti gli atti societari e documentazione tecnica sopra specificata.

Per l'accordo di licenza la Commissione prende atto che la competenza del relativo parere è rimessa alla Commissione Brevetti dell'Università.
Con riferimento all'Accordo per l'uso del logo UNIMIB di cui in premessa, la Commissione prende atto che la relativa approvazione per normativa universitaria è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

SENATO ACCADEMICO:
Nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n.168, dalle Linee Guida e dal Regolamento Spin off UNIMIB, il Senato Accademico, nella seduta del 12/09/2016, ha espresso parere favorevole in merito all'argomento in questione.
Con riferimento all' "Accordo di licenza" di cui sopra, la cui approvazione per normativa universitaria è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico ha preso atto del parere favorevole della Commissione Brevetti.
Con riferimento all'Accordo per l'uso del logo UNIMIB di cui in premessa, il Senato Accademico ha preso atto delle condizioni proposte e che la relativa approvazione per normativa universitaria è rimessa all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione

COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO:
La Commissione Ricerca Brevetti Spin-Off e Trasferimento Tecnologico, nella seduta del 14/09/2016, ha espresso parere favorevole all'argomento in questione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- Decreto 10 agosto 2011, n.168 - concernente la "*Definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" (D.M. 168/2011);
- "*Regolamento Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (D.R. n. 388 del 5/02/2016);
- "*Linee Guida strategiche e policy operativa in tema di promozione della nuova imprenditorialità e Spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 23/09/2014);
- "*Regolamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in materia brevetti e trasferimento tecnologico*", emanato con Decreto Rettorale del 08.06.2005, n. 11340, e successive modifiche (laddove applicabile in conformità al Regolamento e alle Linee guida Spin Off UNIMIB);

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

- Codice Civile (disposizioni relative al diritto societario);
- Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Il Direttore Generale, Dott. Candeloro Bellantoni, sulla base dell'esame effettuato dall'ufficio propone la presentazione agli Organi di Ateneo.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

alla luce di quanto sopra esposto,

DELIBERA

all'unanimità, di approvare, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2011, n.168, dalle Linee Guida e dal Regolamento Spin off UNIMIB:

- il Piano di Business della proposta imprenditoriale indicata in premessa;
- la costituzione della società come Spin-off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- la qualificazione di "Glass To Power S.r.l." quale "Spin Off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca" e della relativa concessione della marchio di qualificazione;
- la partecipazione diretta dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca alla costituzione della società "Glass To Power srl", alle condizioni sopra indicate ed, in particolare, con sottoscrizione di una quota del 5% del capitale sociale;
- la non sussistenza, allo stato attuale, di situazione di conflitti di interesse dei soci proponenti che hanno un rapporto con l'Università, nonché all'atto di impegno degli stessi soci riguardo le situazioni di cui all'art. 5 del D.M. 168/2011;
- l'autorizzazione per il Prof. F. Meinardi di rivestire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della costituenda Glass To Power, nonché di membro del Comitato Scientifico e svolgere attività di ricerca e sviluppo nel rispetto del DM 168/2011 e della normativa universitaria secondo le condizioni e termini di cui in premessa;
- l'autorizzazione per il Prof. Sergio Brovelli di rivestire la carica di membro del Comitato Scientifico e svolgere attività di ricerca e sviluppo nel rispetto del DM 168/2011 e della normativa universitaria secondo le condizioni e termini di cui in premessa;
- lo Statuto della società Spin off "Glass To Power Srl", i Patti Parasociali tra tutti i soci di "Glass To Power S.r.l.", la "Convenzione regolatrice dei reciproci rapporti" tra l'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Glass To Power S.r.l., secondo le condizioni sopra indicate;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la nomina/revoca di un rappresentante di quest'Ateneo nell'assemblea della società e per quant'altro occorra nei rapporti con la società Spin off e nei confronti degli altri soci;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la nomina/revoca di un rappresentante di quest'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società Spin off se costituito;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la nomina/revoca di un rappresentante di quest'Ateneo nell'Organo di Controllo della società Spin off se costituito;
- il conferimento di mandato al Rettore o suoi sostituti ai sensi dello statuto universitario per la sottoscrizione di tutti gli atti di cui ai punti precedenti e di tutti quelli che si rendano necessari ai fini

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

della costituzione e qualificazione della società Glass To Power Srl come spin off dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Con riferimento alla partecipazione diretta dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca alla costituzione della società "Glass To Power srl", il Consiglio di Amministrazione prende atto che, per Patto Parasociale, la quota di capitale sociale che sarà sottoscritta da UNIMIB pari al 5%(€ 15.000,00) del capitale verrà versata in suo nome e per suo conto dai "soci finanziatori" che si assumono l'impegno e l'obbligo di versamento in proporzione alla quota di spettanza di ciascuno di loro come previsto dallo stesso patto parasociale. Detto versamento così effettuato dai "soci finanziatori" non darà luogo a obblighi di rimborso e/o restituzione a carico di UNIMIB.

***

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.

***

*****

.....OMISSIS.....

*****

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
Dott. Candeloro Bellantoni

IL PRESIDENTE
Prof. Maria Cristina Messa

Totale pagine n. 11

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Per copia conforme all'originale
Milano, 28/09/2016
IL CAPO UFFICIO

Allegato "B" al n. 109.120/19.564 di repertorio

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 settembre 2016, alle ore 11 in Milano, Via Bistolfi n. 35, presso la sede della società **FEDERICO DE NORA** S.p.A. (la "**Società**"), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

Il signor Federico De Nora assume la presidenza della riunione e, con il consenso dei partecipanti, chiama a fungere da segretario l'invitata Simona Antonini, constatando la presenza, tramite collegamento telefonico, del consigliere signor Gianfranco Mora e del consigliere Franco Mazzucchi.

Il Presidente constata altresì la presenza, tramite collegamento telefonico, dei Sindaci Effettivi, signori Artemio Guareschi, Sergio Secchi e Marco Eberle.

Il Presidente, constatate pertanto le presenze di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci, dichiara la presente riunione validamente costituita in forma totalitaria, al fine di discutere e deliberare riguardo al seguente argomento all'ordine del giorno, che viene approvato da tutti i presenti:

1. *Costituzione nuova società denominata "Glass to Power" per lo sviluppo e sfruttamento commerciale di domande di brevetto sui concentratori luminescenti e delibere inerenti e conseguenti.*

Il Presidente inizia la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, riferendo ai presenti dell'iniziativa dell'Università degli Studi di Milano Bicocca ("**UNIMIB**") per la costituzione di una nuova società di capitali per lo sviluppo e lo sfruttamento commerciale di una famiglia di domande di brevetto di proprietà della UNIMIB aventi ad oggetto concentratori solari luminescenti. Il Presidente illustra quindi ai presenti i dettagli del progetto, come descritti nel Term Sheet del 20 luglio 2016 ("**Term Sheet**") per la costituzione di una società di capitali che sarà denominata "Glass to Power" ("**Newco**") e per la quale sarebbe opportuno che la Società proceda alla sottoscrizione di una quota di capitale pari al 25%.

Il Presidente propone quindi di conferire i necessari poteri per la costituzione della Newco, la sottoscrizione ed il versamento della quota di capitale sociale di pertinenza della Società, la sottoscrizione di ogni altro atto necessario a realizzare l'operazione descritta nel Term Sheet.

Al termine dell'esposizione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita disamina della documentazione messa a disposizione ed esauriente discussione, avendo chiesto e ottenuto tutti i chiarimenti necessari, all'unanimità

DELIBERA

1. di ratificare, per quanto occorrer possa, l'operato del Presidente in relazione alla sottoscrizione del Term Sheet e della richiesta di sottoscrizione quote del 29 giugno 2016, approvandone i termini e le condizioni relativi alla operazione di sviluppo e commercializzazione dei prodotti;

2. di conferire al Presidente Federico De Nora tutti i poteri per: (a) procedere alla costituzione della Newco e sottoscrivere e versare una quota pari al 25% del capitale sociale, nei termini e nei modi che verranno definiti all'atto della costituzione, sino ad un controvalore di Euro 93.750 (Euro novantatremilasettecentocinquanta); (b) approvare lo statuto sociale di Newco ed eventualmente tutti i patti parasociali e/o contratti con gli altri soci, nei termini ed alle condizioni descritte nel Term Sheet, con facoltà di negoziare e determinare ogni termine e condizione di tali atti o contratti e di sottoscrivere ogni altro atto, contratto o dichiarazione che siano necessari o opportuni per dare piena ed integrale esecuzione alla costituzione della Newco; (c) rappresentare la Società avanti al notaio che redigerà l'atto costitutivo e lo statuto della Newco e sottoscrivere ogni documento o atto e rilasciare ogni dichiarazione a ciò necessari, opportuni o conseguenti, senza limitazione alcuna e con il potere di determinarne i relativi termini e condizioni; determinare ogni altro termine o condizione dei documenti societari necessari per la costituzione della Newco, senza limitazione alcuna;

3. di autorizzare il Presidente signor Federico De Nora a nominare uno o più procuratori speciali ai quali sub-delegare, in via disgiunta e con firma singola a ciascuno di loro, gli stessi ampi poteri sopra riportati e, in via esemplificativa ma non esaustiva, il potere di:

   a) procedere, in nome e per conto della Società, alla costituzione della Newco in qualunque forma appropriata, con facoltà di determinare il nome e la sede e tutti gli altri termini e condizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali;

   b) sottoscrivere e assumere la partecipazione nella Newco in nome della Società, tramite conferimento in denaro sino ad un importo massimo di Euro 93.750 (Euro novantatremilasettecentocinquanta);

   c) rappresentare la Società nelle necessarie assemblee dei soci della Newco ed esercitare i diritti di voto spettanti alla Società sulle materie all'ordine del giorno ed in particolare votare sull'adozione o sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla nomina di

uno o più amministratori e sul conferimento ad essi dei poteri di rappresentanza;

d) compiere ogni atto, in nome e per conto della Società, che sia necessario per dare esecuzione a quanto sopra previsto e rendere ed accettare ogni dichiarazione di volontà e dare esecuzione ad ogni altra formalità di legge richiesta per la costituzione della società comune e per l'assunzione degli obblighi a ciò afferenti o connessi, in ogni caso secondo le forme più appropriate.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11.45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO — **IL PRESIDENTE**

SIMONA ANTONINI — FEDERICO DE NORA

F.TO SIMONA ANTONINI — F.TO FEDERICO DE NORA

N. 109.119 di repertorio

Certifico io sottoscritto Dottor DAVIDE CARUGATI Notaio in Legnano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che quanto sopra risulta dal libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Societa' "FEDERICO DE NORA S.P.A." con sede in Milano, via Leonardo Bistolfi n. 35, libro regolarmente bollato tenuto a' sensi di legge e vidimato inizialmente in data 9 maggio 2016 al n. 12275 di protocollo registro vidimazioni dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano - Registro delle Imprese.

Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, li' ventotto settembre duemilasedici.

F.TO DAVIDE CARUGATI Notaio

Allegato "C" al n. 109.120/19564 di repertorio

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE
AUT.NE AG. ENTRATE MILANO 5 N. 55787/16

Repertorio n. 11202 ----------

---------- Procura ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

L'anno duemilasedici. Il giorno di martedì ventisette del mese di settembre. ----------

---------- (27 settembre 2016) ----------

---------- in Milano, via Camperio n. 9, ----------

avanti a me, dottor Giulio Grilli, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, ----------

---------- è presente: ----------

BRUZZONE DAVIDE, nato a Genova il giorno 16 giugno 1972, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui oltre; ----------

che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto di: ----------

"TEC - Società a Responsabilità Limitata", con sede in Milano, via Zarotto n. 6, capitale sociale euro 10.000, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07589190961 (R.E.A. MI-1969099); ----------

a quanto oltre autorizzato in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2016 che, per estratto certificato conforme da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa datane dal comparente; ----------

comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, il quale dichiara quanto segue. ----------

Il signor BRUZZONE DAVIDE nomina e costituisce procuratore speciale della predetta società "TEC - Società a Responsabilità Limitata" il signor: ----------

- MASSARI GUIDO o GUIDO VITTORIO GIULIANO, nato a Genova il giorno 6 gennaio 1963,

domiciliato in Milano via Tullo Morgagni n. 8; ----------

affinchè il medesimo, pure in concorso con sé stesso, in nome e per conto della stessa "TEC - Società a Responsabilità Limitata", abbia a compiere, anche nei confronti di altri soggetti di cui il qui nominato procuratore abbia la rappresentanza (e pure con l' autorizzazione a contrarre con sé stesso, ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., anche quale rappresentante di altri, e ancora con facoltà di sostituire a sè altri procuratori o mandatari, con eguali o più limitati poteri, con facoltà di sostituirli o revocarli), quanto segue: intervenire alla costituzione della società "GLASS TO POWER S.r.l.", con sede in Milano, capitale sociale euro 300.000, avente per oggetto l'attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare, la consulenza tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti; la promozione della compravendita dei Prodotti; ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l'implementazione di una piattaforma *e-commerce*, la vendita di spazi pubblicitari per l'esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; l'organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l'organizzazione di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio "*Glass To Power*" o a qualsiasi altro marchio o brevetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico, o altra denominazione, sede, capitale ed oggetto che il procuratore avrà la facoltà di determinare; ----------

- sottoscrivere e versare una quota di partecipazione alla predetta Società del valore nominale massimo di euro 40.000. ----------

Il nominato procuratore è autorizzato a determinare il contenuto dell'atto costitutivo e

dello statuto della costituenda Società, nel modo più libero: pertanto egli potrà, tra l'altro, procedere alla nomina di tutte le cariche sociali (anche in persona di sè medesimo), determinare l'ammontare delle spese di costituzione, convenire qualsiasi altro patto o clausola che risulti utile o necessario al fine della costituzione della società in oggetto. -----

Viene pertanto conferito con il presente atto ogni potere all'uopo necessario per portarsi ad esecuzione, da parte del procuratore, qualsiasi attività inerente o conseguente a quanto sopra elencato, senza limitazione alcuna di poteri e senza che pertanto si possa eccepire la mancanza o l'insufficienza dei poteri stessi, con promessa di ritenere l'operato del procuratore rato e valido fin da ora, rimossa anticipatamente qualsiasi doglianza o eccezione, senz'uopo di ulteriori ratifiche. ----------

---------- E richiestone, ----------

io notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore – diciassette e ——

minuti diciannove ————

circa; consta il presente atto di un foglio per tre facciate e fino a questo punto della quarta pagina. ----------

GRILLI PIETRO NOTAIO IN MILANO

TEC
Technology & Energy Consulting

Allegato "A"
al rep. n.
11201

"TEC S.R.L."

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

SEDE: Milano, via Zarotta, 6

CAPITALE SOCIALE: € 10.000.000,- versato € 10.000.000

C.F.-R.I.-P.I. 07589190961

VERBALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: partecipazione alla costituzione della società Glass to Power srl

Il giorno 27 settembre 2016 alle ore 14:30 presso la sede operativa di via A. Zarotto 6, 20124 Milano, il CdA di Tec srl si è riunito per dare mandato al Presidente Davide Bruzzone di dare esecuzione a quanto contenuto in oggetto, mediante conferimento di incarico specifico con procura notarile a favore dell'ing. Guido Massari, nato il 6 gennaio 1963 a Genova C.F: MSSGDU63A06D969K.
La costituzione della società è prevista nel corso della mattina del 28 settembre 2016 a Milano.

Membri del CDA:

Presidente, Davide Bruzzone:

Amministratore, Frrancesco Sortino:

Amministratore, Paolo Zampredi:

GRILLI GIULIO DI PIETRO NOTAIO IN MILANO

Studio Notarile Grilli
20123 Milano (MI), Via Camperio n. 9
Tel. +39 02 30322450

Repertorio n. – 11201 ———

Certifico io sottoscritto, dott. Giulio Grilli, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che quanto sopra leggesi ho estratto dalla pagina2016/1 del libro adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, vidimato in data 27/9/2016 N. 11193 di mio repertorio, della società "TEC – Società a Responsabilità Limitata", con sede legale in Milano, via Zarotto n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07589190961 (R.E.A. MI-1969099) . ———

———

Milano, 27 (ventisette) settembre 2016 (duemilasedici).

GRILLI GIULIO PIETRO NOTAIO IN MILANO